



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA deliberazione della Giunta Comunale N. 80

Oggetto:

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE 2023/2025E PIANO ANNUALE 2023. APPROVAZIONE ED INSERIMENTO NEL PIAO.

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Settembre alle ore 10:30 nella Casa Comunale, in seguito a regolare invito, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
LICCIARDO ANTONIO	Sindaco	X	
GIUNTA PAOLA	Vice Sindaco	X	
MONTAGNA ANTONIO	Assessore Anziano		X
LA PORTA ANGELO	Assessore	X	
BANNO' ROSANGELA	Assessore	X	

Il presidente, dato atto che il numero degli Amministratori è legale per la validità dell'adunanza, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'affare indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Visto l'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana emanato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modifiche e integrazioni, apportate in particolare dalla L.R. 11 dicembre 1991 n. 48 e dalla L.R. 30/2000;
- vista la L. R. 3 dicembre 1991 n. 44 che contiene norme per il controllo sugli atti dei Comuni;

VISTO l'art. 39 della [legge n. 449/1997](#), c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

VISTO l'art. 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato [D.Lgs. n. 267/2000](#), che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;

CONSIDERATO che sulla base del testo dell'articolo 6 del [D.Lgs. n. 165/2001](#) per come modificato dal [D.Lgs. n. 75/2017](#) la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al citato [D.Lgs. n. 75/2017](#), sono state emanate le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio);

ASSUNTO che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 6 del [D.L. n. 80/2021](#), è stato istituito il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) e che, sulla base delle previsioni dettate dal [D.P.R. n. 81/2022](#) e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, in tale documento confluisce il Programma triennale del fabbisogno del personale, documento che deve comunque continuare ad essere allegato al DUP, quanto meno per le scelte strategiche di organizzazione e per la definizione delle capacità assunzionali, e che di conseguenza questo documento costituisce una sezione del PIAO;

DATO ATTO che i responsabili dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica condizioni di eccedenza di personale, del che l'ente dà atto con il seguente provvedimento;

VISTO che sulla base delle previsioni dettate dall'articolo 33 del [D.L. n. 34/2019](#) e dal Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020 i comuni, articolati per dimensioni demografiche, sono suddivisi in tre gruppi a secondo del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo assestato dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo. E che, sulla base di questa classificazione il Comune è stato inserito nella fascia degli enti non virtuosi, per cui può utilizzare le capacità assunzionali di cui detto in precedenza a condizione che dimostri che entro il 2025 tale rapporto rientrerà nella soglia prevista per i comuni collocati nella c.d. fascia intermedia. Ed infine che a partire dal 2021 gli oneri per le assunzioni effettuate dal 14 ottobre 2020 con risorse eterofinanziate non vanno incluse nella spesa del personale e che i corrispondenti trasferimenti non vanno inclusi nelle entrate correnti, esclusioni che si applicano solamente per l'attuazione dell'articolo 33 del [D.L. n. 34/2019](#);

CONSIDERATO che nell'anno 2022 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2023 e per gli anni successivi;

CONSIDERATO che il Comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del [D.L. n. 66/2014](#);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del [D.L. n. 113/2016](#) il Comune ha approvato il conto consuntivo 2022 in data 26/07/2023, giusta delibera di C.C. n.27 ;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del [D.L. n. 113/2016](#) il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione ;

CONSIDERATO che l'Ente non è obbligato alla redazione del bilancio consolidato;

CONSIDERATO che con questa deliberazione viene fornita la attestazione della assenza di personale in eccedenza e/o in sovrannumero;

DATO ATTO che copia di questa deliberazione sarà tramessa al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni;

VISTE le disposizioni sulle c.d. progressioni verticali speciali di cui all'articolo 13 del [CCNL 16 novembre 2022](#);

PRESO ATTO che lo 0,55% del monte salari 2018 per questo Ente ammonta a € 4.171,00 e che sulla base dei costi dei passaggi tra le diverse aree, come da indicazioni ARAN CFL 207, l'Ente ha programmato per l'anno 2024 progressioni verticali speciale come da all. C)

PRESO ATTO altresì che l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

ASSUNTO che la spesa media del triennio 2011/2013 è pari a € 1.555.346,00 e che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'allegato "A", da cui si evince il rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296;

ASSUNTO che con deliberazione n.40 del 11/05/2022, da inserire nel PIAO, adottata alla luce delle Linee Guida del Ministro per la Pubblica Amministrazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022 e del [CCNL 16 novembre 2022](#) e delle declaratorie delle aree allegate allo stesso del sono stati revisionati i profili professionali ;

RICORDATO che, sulla base delle previsioni di cui al [CCNL 16 novembre 2022](#) dal 1° aprile 2023 le categorie sono state sostituite dalle aree professionali e che in quella degli operatori esperti (già categoria B) è stata superata la distinzione delle posizioni di accesso tra B1 e B3, come con il [CCNL 21 maggio 2018](#), è stata superata la distinzione all'interno della categoria D tra posizioni giuridiche di accesso D1 e D3;

RICHIAMATO l'atto di indirizzo del Sindaco, con il quale, per le vie brevi, ha invitato il responsabile del Settore Economico Finanziario a programmare nel piano del fabbisogno del personale 2022-2024:

- l'utilizzo di n.2 unità lavorative di personale nell'aria degli istruttori, ex categoria "C", con profilo di agente di polizia locale per 12 ore lavorative settimanali ciascuno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per il periodo 1 novembre 2023 - 31 dicembre 2025;
- n. 3 progressioni speciali di cui all'art. 13 el CCNL 2022, come da allegato C;

RILEVATO che l'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 dispone che: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5.000, abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall' Amministrazione di provenienza."*

VISTO il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";*

VISTO il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. n. 165/2001 *"gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite dalle leggi speciali";*

VISTO, inoltre, il parere del Consiglio di Stato - Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (oggi, art. 53, c. 7, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018);

RICORDATO che gli oneri per le assunzioni eterofinanziate effettuate dal 13 ottobre 2020

non devono essere inseriti tra la spesa del personale ed i relativi trasferimenti tra le entrate correnti, nonché che, per i comuni capofila, le risorse trasferite dagli altri enti con cui si è realizzata una gestione associata, in particolare per il segretario, non vanno inserite tra le entrate correnti ed i relativi oneri tra la spesa del personale;

ASSUNTO che, sulla base delle previsioni dettate dai citati articolo 33 del [D.L. n. 34/2019](#) e decreto del 17 marzo 2020, i comuni collocati nella fascia degli enti non virtuosi hanno l'obbligo di rientrare entro il 2025 nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti dei comuni compresi nella fascia degli enti c.d. intermedi calcolato per come evidenziato in precedenza, quindi per il nostro comune inferiore al 31,20%;

CONSIDERATO che il rispetto del vincolo per cui a partire dal 2025 il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti di cui all'articolo 33 del [D.L. n. 34/2019](#) viene stimato nel 28,46% quindi nel rispetto del sopra riportato risultato (all. B1);

RAVVISATA la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

DATO atto che le assunzioni di cui al piano per il triennio 2023/2025 risultano programmate nel rispetto della riduzione della spesa del personale;

VISTO il prospetto (all. A) dal quale si evince che la spesa del personale non supera quella media del triennio 2011/2013;

VISTO il prospetto (All. B) dal quale risulta che il comune deve essere considerato non virtuoso nel rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti al netto del FCDE;

VISTO il parere favorevole del Revisore Unico, che si allega alla presente;

CONSIDERATO che il piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del [D.Lgs. n. 198/2006](#) sarà anch'esso inserito nel PIAO 2023-2025;

DATO ATTO che copia di questa deliberazione sarà trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica entro 30 giorni;

VISTO l'articolo 6 del [D.Lgs. n. 165/2001](#), l'articolo 39 della [legge n. 449/1997](#) e gli articoli 7 ed 8 del [CCNL 1 aprile 1999](#) in tema di relazioni sindacali;

DATO ATTO che l'informazione preventiva è stata resa in data 11/09/2023, quindi prima del quinto giorno precedente l'adozione del seguente atto;

VISTA l'attestazione resa dal Revisore Unico, ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della [legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

VISTI gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,

Di dare atto che il parametro dato dal rapporto tra la spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (2022) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio, secondo le indicazioni del DPCM 17 marzo 2020 e della Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione 13 maggio 2020, è pari al 31,40%, come da allegato "B", e, pertanto superiore al valore della soglia di virtuosità (27,20%) e al il valore soglia massimo (31,20%), di riferimento per la fascia di popolazione del nostro Ente;

Di procedere nel corso dell'esercizio 2024, nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore, alle seguenti progressioni verticali speciali di cui all'articolo 13 del [CCNL 16](#)

[novembre 2022](#):

n. 1 area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale specialista amministrativo, tempo pieno e indeterminato, attraverso progressioni verticale speciale;

n. 1 area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, profilo professionale specialista - tecnico, part time 24 ore settimanali a tempo indeterminato, attraverso progressioni verticali speciali;

n. 1 area degli operatori esperti, profilo professionale collaboratore amministrativo, part time 24 ore settimanali a tempo indeterminato, attraverso progressioni verticali speciali;

Di procedere all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 2024, di n. 2 agenti di polizia locale, area degli istruttori, per il periodo 01 novembre 2023-31 dicembre 2025;

DI approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025, come da allegato "C", parte integrante della presente delibera;

Di approvare la dotazione organica dell'Ente, allegato "D", costituente parte integrante e sostanziale della presente [deliberazione](#);

DI accertare che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'allegato "A", da cui si evince il rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296;

DI dare atto che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2023/2025, in corso di approvazione;

DI dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze del personale;

DI trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 - 2025 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Parere Tecnico

- il Responsabile del Settore interessato ha espresso parere FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica;

*

MUSTICA ROSALIA

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria ha espresso parere FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile;

*

MUSTICA ROSALIA

Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

LA PORTA ANGELO

Dott. LICCIARDO ANTONIO

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Su conforme relazione dell'impiegato responsabile,

SI CERTIFICA

che in applicazione della L. R. n. 44/1991 modificata dalle LL. RR. 23/1997 e 39/1997, la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____.

Dalla residenza Comunale li

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO

Dalla residenza comunale, li

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19/09/2023 in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° -L. R. n. 44/1991.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 -L. R. n. 44/1991.

Il Segretario

Dott. ENSABELLA FILIPPO